

Deliberazione n. 78 /2018/VSGO



*Corte dei Conti*

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Carlo Greco	presidente
dott. Massimo Romano	consigliere
dott. Paolo Romano	consigliere
dott. Alberto Stancanelli	consigliere (relatore)
dott. Riccardo Patumi	consigliere
dott. Federico Lorenzini	primo referendario

**Adunanza del 27 marzo 2018**

**Provincia di Reggio Emilia**

**Ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie  
(art.24 del t.u. d.lgs.19 agosto 2016, n. 175)**


Visto l'art. 100, comma secondo, della Costituzione.

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni.

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti.

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008.

Visto l'art. 1, commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la razionalizzazione delle partecipazioni societarie possedute dalle regioni, dalle provincie autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali, dalle camere di commercio, dalle università e istituti di istruzione universitaria pubblici e dalle autorità portuali;



Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.210 dell'8 settembre 2016, recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

Visto il decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2017, recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175";

Visto, in particolare, l'art. 24 del decreto legislativo n. 175, che ha posto a carico delle Amministrazioni pubbliche, titolari di partecipazioni societarie, l'obbligo di effettuare una ricognizione straordinaria e di trasmettere il provvedimento adottato alla competente Sezione della Corte dei conti;

Vista la propria deliberazione n. 10/2017/INPR del 17 gennaio 2017, con la quale è stato approvato il programma delle attività di controllo per l'anno 2017;

Rilevato che tra le indagini da effettuare vi è quella relativa all' "Esame dei provvedimenti di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie trasmessi nel 2017, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, dalle amministrazioni pubbliche aventi sede in Emilia-Romagna (Regione, enti locali, camere di commercio, università e istituti di istruzione universitaria pubblici, autorità portuali e altri enti)";

Vista la deliberazione, n. 19/SEZAUT/2017/INPR della Sezione delle Autonomie, con cui sono state approvate le "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 d.lgs. n.175/2016";

Vista la propria deliberazione n. 161/2017/INPR, adottata nell'adunanza del 7 novembre 2017, con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

Considerato che la **Provincia di Reggio Emilia** risulta tra gli enti selezionati per l'esame del provvedimento di revisione straordinaria;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale n. 33 del 28 settembre 2017, e relativi allegati, di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie trasmessa dalla Provincia di Reggio Emilia ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 175 del 2016;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 28 del 26 marzo 2018 con la quale la Sezione è stata convocata per la camera di consiglio del 27 marzo 2018;

Udito il relatore Alberto Stancanelli;

#### **PREMESSO**

Con la relazione approvata con deliberazione n. 32/2016/VSGO del 24

marzo 2016 la Sezione ha riferito dell'esame dei piani di razionalizzazione delle società partecipate pervenuti ai sensi dell'articolo 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In particolare, nel paragrafo 4.8.4 della relazione si è specificamente riferito delle criticità concernenti il piano predisposto dalla Provincia di Reggio Emilia.

In primo luogo è stato osservato come il piano avrebbe dovuto essere maggiormente dettagliato in modo tale da consentire una più efficace azione di controllo da parte della Sezione nonché una effettiva trasparenza a seguito di pubblicazione. In particolare risultava lacunoso in ordine alla motivazione del mantenimento delle partecipazioni non dismesse, in quanto per nessuna di esse vi era una valutazione in merito all'indispensabilità del mantenimento rispetto al perseguimento delle finalità istituzionali.

È stato inoltre rilevato che in tre società, **Aeroporto di Reggio Emilia srl, Fieremilia srl e Gal antico Frignano appennino reggiano soc.coop.**, risultava un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, e che alcune società (Aeroporto di Reggio Emilia srl, Fieremilia srl e Reggio Emilia innovazione scarl) avevano fatto registrare un risultato negativo nell'esercizio 2014.


Successivamente la Sezione, con deliberazione n. 22/2017/VSGO del 28 febbraio 2017, conseguente all'esame della relazione sui risultati del piano operativo di razionalizzazione, presentata dalla Provincia di Reggio Emilia ai sensi dell'art. 1, comma 612, terzo periodo, della legge n. 190/2014, rilevava specifiche criticità.

Per quanto concerne **l'Aeroporto di Reggio Emilia srl**, non risultava adottata la delibera relativa alla modifica dell'Organo amministrativo da CdA, ad Amministratore unico.

In merito a **Fieremilia srl**, nonostante l'art. 4, comma 7 del t.u. n. 175/2016, abbia specificato che sono ammesse "le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici", si osservava che questo non esimeva l'ente pubblico dal motivare le ragioni che lo inducevano a non dismettere la partecipazione, in particolare alla luce delle perdite registrate dalla società nonché della circostanza che era dotata di un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti.

#### CONSIDERATO

L'Ente ha trasmesso in data 4 ottobre 2017, in adempimento a quanto



specificamente previsto dal terzo comma dell'art. 24 del d.lgs. n. 175/2016, il provvedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie adottato, il 28 settembre 2017, dal Consiglio provinciale, in assenza del parere del Collegio dei revisori, unitamente al documento predisposto sulla base delle linee guida di cui alla deliberazione n.19/2017 della Sezione delle Autonomie e al provvedimento di ricognizione adottato dall'Azienda consorziale trasporti - ACT che sarà oggetto di esame separato ai sensi della citata deliberazione n. 161/2017/INPR.

In ordine all'assenza del parere dell'Organo di revisione la Provincia riferisce di non averlo richiesto richiamando un parere del 18 settembre 2017 dell'Associazione nazionale dei revisori degli enti locali e dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili. Al riguardo si conferma quanto già affermato dalla Sezione con deliberazione n. 3/2018/VSGO: "nel prendere atto della tesi fatta propria dall'Ente e nel riscontrare il diverso avviso espresso dall'Anci (cfr Linee guida del giugno 2017) si rileva comunque l'opportunità di acquisire il parere dell'Organo di revisione con riferimento alla coerenza degli atti di razionalizzazione rispetto alla normativa recata dal t.u. n.175 del 2016."

La revisione straordinaria, che costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, richiamato in premessa; ha riguardato le partecipazioni societarie, dirette, possedute alla data del 23 settembre 2016. Relativamente alle partecipazioni indirette l'Ente ha ritenuto di non doverle includere sulla base della definizione introdotta dall'art. 2, comma 1, lett. g, del t.u., secondo la quale è indiretta "la partecipazione in una società detenuta da una amministrazione pubblica per il tramite di una società o di altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica"

Va evidenziato come tale controllo sussista anche nell'ipotesi in cui più amministrazioni pubbliche socie detengano la maggioranza del capitale di una società e, di diritto o anche solo di fatto, ne governino le scelte strategiche.

Ne deriva che anche le partecipazioni detenute per il tramite di società soggette a controllo congiunto sono da considerarsi nei provvedimenti di razionalizzazione.

Alla data del 23 settembre 2016 l'Ente risultava avere partecipazioni dirette in quattordici società di cui una (**Montefalcone srl**) dichiarata fallita con sentenza del tribunale di Reggio Emilia n. 150 del 18 dicembre 2014, e due (**Reggio Emilia fiere srl** e **Matilde di Canossa srl**) già in liquidazione all'atto della ricognizione straordinaria.

In merito alle determinazioni adottate si osserva che l'Ente delibera di dismettere le proprie partecipazioni nelle società **Centro padano interscambio merci – Cepim spa, Ervet spa e TPER spa** e di mettere in liquidazione le società **Fieremilia srl e Reggio Emilia innovazione scarl.**

In riferimento alla società **Aeroporto di Reggio Emilia spa**, attualmente partecipata al 44,35 per cento dal Comune di Reggio Emilia, al 33,75 per cento dalla CCIAA di Reggio Emilia al 17,94 per cento dalla Provincia di Reggio Emilia, l'Ente ne delibera il mantenimento qualificando l'attività svolta come strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali (art. 4, comma 1, del t.u. n. 175/2016) e di interesse generale (art. 4, comma 2, lett.a).


Si osserva come l'insussistenza del controllo pubblico indicata nel questionario compilato dall'Ente sembrerebbe correlata all'inesistenza formale di vincoli legali, contrattuali, statutari o di accordi parasociali, pur in presenza di quote pubbliche che complessivamente ammontano al 96,04 per cento.

Al riguardo si rileva come l'ipotesi del controllo di cui all'art. 2359 del codice civile possa ricorrere anche quando le fattispecie considerate dalla norma si riferiscano a più pubbliche amministrazioni, le quali esercitino tale controllo congiuntamente mediante comportamenti concludenti, a prescindere dall'esistenza di un coordinamento formalizzato. Si rende necessario, pertanto, che l'Ente assuma le iniziative del caso presso gli altri soci pubblici allo scopo di rendere coerente la situazione giuridica formale con quella desumibile dai comportamenti concludenti posti in essere o, in mancanza di tali comportamenti, allo scopo di valorizzare pienamente la prevalente partecipazione pubblica in essere.

In tale prospettiva, pur prendendo atto che in data 25 maggio 2017 è stato nominato un amministratore unico, si evidenzia che lo statuto societario prevede tutt'ora indifferentemente un consiglio di amministrazione di tre membri o un amministratore unico e pertanto esso va adeguato alle previsioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del t.u. n. 175 del 2016.

Si rileva infine il mancato rispetto del parametro relativo al fatturato della società, che nel periodo 2013-2015 risulta inferiore ai 500.000 euro (lettera d, comma 2, dell'art. 20 e comma 12-quinques dell'art. 26 del t.u. n. 175/2016), in proposito l'Ente riferisce che nel triennio 2014-2016 è stato superato il limite minimo.

Relativamente al **Centro ricerche produzioni animali spa**, partecipato al 20,83 per cento dalla Provincia di Reggio Emilia, al 33,94 per cento dalla CCIAA di Reggio Emilia, al 23,41 per cento dal Comune di Reggio Emilia, oltre che da



altri soci pubblici e privati, si ripropongono le considerazioni in ordine al controllo pubblico già espresse a proposito della partecipazione in Aeroporto di Reggio Emilia, invitando l'Ente ad assumere le iniziative indicate presso gli altri soci pubblici.

Dalla configurabilità di un controllo pubblico della società deriverebbe l'esigenza di adeguare le previsioni statutarie concernenti l'organo amministrativo (che attualmente attribuiscono alle tre pubbliche amministrazioni che dispongono delle quote maggiori il diritto alla nomina di almeno un consigliere ciascuno), alla previsione dell'art. 11, commi 2 e 3, del t.u. n. 175, secondo le quali la regola dell'amministratore unico può essere derogata sulla base di una motivata delibera assembleare sussistendo specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto dell'esigenza di contenimento dei costi.

Anche in merito ad **Autostrada del Brennero spa**, partecipata al 2,18 per cento dalla Provincia di Reggio Emilia, al 32,29 per cento dalla Regione Trentino-Alto Adige e con quote pubbliche complessivamente pari a oltre l'80 per cento del capitale sociale si osserva come nel questionario venga indicata l'insussistenza del controllo pubblico. In proposito, nel riconfermare le considerazioni già svolte in precedenza, si prende atto di quanto riferito, nel provvedimento di ricognizione straordinaria, dalla Regione Trentino-Alto Adige, azionista di maggioranza relativa, circa la sottoscrizione in data 14 gennaio 2016 di un Protocollo d'Intesa fra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e i soci pubblici di Autostrada del Brennero spa per organizzare la società in conformità al modello *in house providing*, previa liquidazione dei soci privati. Si evidenzia che lo statuto, ad oggi, prevede un organo amministrativo collegiale composto da un minimo di tre a un massimo di quattordici membri e che il C.d.A. attualmente in carica, nominato nel 2016, è composto da quattordici consiglieri.

Per quanto concerne il **Gal Antico frignano e Appennino reggiano soc. coop.**, la partecipazione del 5,02 per cento viene mantenuta in quanto rientra nella previsione di cui all'art. 4, comma 6, del t.u. n. 175/2016.

Nonostante si riscontri la sussistenza delle fattispecie richiamate all'art. 20, comma 2, lett. b), ovvero di un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (7 amministratori e 2 dipendenti) e di cui agli artt. 20, comma 2, lett. d) e 26, comma 12-quinquies, avendo realizzato nel triennio 2013-2015 un fatturato medio inferiore a 500.000 euro, si osserva che, secondo quanto riferito dall'Ente, solo il Presidente del C.d.A. percepisce un compenso e, che, il mancato rispetto del limite relativo al fatturato è da ricondursi alla peculiare tipologia di attività di erogazione di contributi svolta dal Gal.

Tutto ciò considerato,  
la Sezione

### **RILEVA**

le descritte criticità e situazioni emerse dall'esame del provvedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie adottato dalla Provincia di Reggio Emilia in adempimento a quanto specificamente previsto dall'art. 24 del t.u. n. 175/2016.

### **RICHIAMA**

l'Ente:

- ad assumere, nel caso di società con capitale prevalentemente pubblico, le iniziative necessarie a formalizzare l'eventuale esistenza del controllo pubblico congiunto o a valorizzare la partecipazione raggiungendo i necessari accordi con gli altri soci pubblici;
- ad includere nell'ambito della prossima razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche da effettuarsi ai sensi degli artt. 20 e 26, comma 11, del t.u. n. 175/2016, le partecipazioni indirette detenute per il tramite di società o di organismi controllati congiuntamente;
- ad assumere le iniziative necessarie per l'adeguamento degli statuti e, superare le altre criticità evidenziate nell'ambito del prossimo provvedimento di razionalizzazione;
- ad assumere le opportune iniziative per la rapida conclusione delle procedure di liquidazione in corso.



### **DISPONE**

- che la deliberazione sia trasmessa - mediante posta elettronica certificata - al Presidente della provincia di Reggio Emilia e all'Organo di revisione della provincia di Reggio Emilia;
- che la stessa sia pubblicata sul sito Internet istituzionale della Corte dei conti - banca dati del controllo;
- che l'originale resti depositato presso la segreteria di questa Sezione regionale di controllo.


Rammenta l'obbligo di pubblicazione della deliberazione sul sito internet istituzionale dell'Ente ai sensi degli articoli 2 e 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deciso nell'adunanza del 27 marzo 2018

Il relatore  
(Aberto Stancanelli)



Il presidente  
(Carlo Greco)



Depositata in segreteria in data 27 marzo 2018

Il direttore di segreteria  
(Rossella Broccoli)

